



COMUNE DI PISA  
SEGRETARIO GENERALE

e-mail:  
segretario.generale@comune.pisa.it  
e-mail certificata:  
comune.pisa@postacert.toscana.it

~  
Via degli Uffizi, 1 - 56125 Pisa

Tel: 050 910200  
Fax: 050 8669112

Pisa 16.10.2023

Ai Dirigenti

Ai titolari di incarichi di  
Elevata Qualificazione

**OGGETTO: “D. Lgs. n.36/2023\_ Impatto sulla disciplina regolamentare dei contratti pubblici e prime disposizioni operative fino all’aggiornamento del regolamento in materia di contratti pubblici”**

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici richiamato in oggetto, ritenendo di fornire un aiuto interpretativo sulle principali tematiche e garantire comportamenti uniformi all’interno dell’Ente, si ricorda quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento comunale vigente in materia di adeguamenti normativi, approvato con Deliberazione di CC n.44/2019 (di seguito Regolamento comunale sui contratti o Regolamento comunale) secondo il quale:

*Articolo 3. Adeguamenti normativi*

*1. Le disposizioni del presente regolamento eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta saranno disapplicate senza necessità di formale adeguamento.*

*2. Gli eventuali riferimenti a norme di legge o regolamentari contenuti nel presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati qualora tale normativa venga modificata ovvero abrogata.*

*3. E’ comunque fatta salva l’applicazione dell’eventuale disciplina transitoria disposta per legge nonché l’applicazione del principio generale del “tempus regit actus”.*

Ciò premesso, fatta salva la disciplina transitoria introdotta dall’art. 225 del D.lgs n. 36/2023, a seguito dell’adozione di determinazioni a contrarre per affidamenti di lavori, servizi e forniture, a far data dal 01/07/2023, sarà necessario aggiornare i richiami normativi, contenuti nei documenti di gara, agli articoli del Dlgs n.50/2016 con quelli del nuovo codice dei contratti pubblici approvato con il Dlgs n. 36/2023.

COMUNE DI PISA  
Comune di Pisa  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0120867/2023 del 16/10/2023  
Firma: [FIRCO MORACCO]

A decorrere dal 01/07/2023, inoltre, il richiamo nei documenti di gara agli articoli del Regolamento comunale dei contratti potrà essere mantenuto solo per quegli articoli dello stesso che trattano di aspetti sostanzialmente compatibili con il nuovo impianto normativo del codice. Gli articoli del Regolamento che invece richiamano il Dlgs n. 50/2016 devono intendersi sostituiti con il Dlgs n.36/2023. Così, a titolo esemplificativo, il riferimento al Responsabile Unico di Procedimento contenuto nel Regolamento comunale deve essere letto come riferito al Responsabile Unico di Progetto, ovvero alla nuova figura introdotta dall'art. 15 del Dlgs n. 36/2023, per i cui requisiti di professionalità si dovrà rifarsi a quanto previsto all'art. 4 dell'Allegato I.2 del D.lgs 36/2023.

Gli articoli del regolamento comunale che invece, per effetto dell'entrata in vigore del Dlgs n.36/2023, non dovranno più applicarsi e sono da intendersi sostituiti dalla nuova disciplina introdotta dal Dlgs n. 36/2023 sono i seguenti:

### **Articolo 6. Clausole sociali nei bandi di gara**

~~1. Ferma restando l'applicazione della clausola sociale di salvaguardia di riassorbimento di manodopera prevista dall'art. 50 del Codice dei Contratti, il Comune di Pisa, quale Stazione Appaltante, inserisce nei capitolati per servizi ad alta concentrazione di manodopera, ad esclusione dei servizi di natura intellettuale, 5 la clausola per l'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio, tranne nei casi ove sia chiaramente incompatibile con la natura del lavoro o del servizio. 2. Nei casi di incompatibilità, la Stazione Appaltante potrà inserire elementi premiali tra i criteri oggetto di valutazione dell'offerta tecnica, attraverso punteggi specifici relativi all'inserimento lavorativo di personale socialmente svantaggiato. 3. Qualora l'impresa aggiudicataria abbia forma cooperativa, i lavoratori non possono essere obbligati ad associarsi; i regolamenti delle cooperative non possono essere in contrasto con leggi o contratti nazionali e/o territoriali di riferimento. 4. In ogni caso in caso di utilizzo della clausola sociale, si prescrive che tra i documenti di gara debba essere prevista la necessità di presentare un apposito progetto di riassorbimento del personale uscente. A tal fine la stazione appaltante, in sede di gara dovrà produrre una scheda dettagliata di inquadramento del personale uscente.~~

### **Art. 8 comma 2:**

~~Spettano di norma al Dirigente che ha adottato la determinazione a contrattare le funzioni di Responsabile del procedimento, fatto salva l'individuazione di altro soggetto avente i requisiti di cui al successivo Articolo 14.~~

~~Articolo 14. Responsabile Unico del procedimento 1. L'individuazione del responsabile del procedimento di lavori, forniture e servizi è contenuta negli atti di programmazione o di aggiornamento dei medesimi programmi, ovvero per gli~~

COMUNE DI PISA  
Comune di Pisa  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0120867/2023 del 16/10/2023  
Firmatario MARCO MURAGLI

~~interventi non inclusi nella suddetta programmazione – nella determinazione a contrattare. 2. L'individuazione del RUP avviene nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e dalle linee guida ANAC. 3. Il Responsabile Unico del procedimento deve avere le necessarie ed adeguate competenze e professionalità maturate nello svolgimento di attività analoghe a quelle per cui viene nominato e comunque commisurate all'entità del contratto da affidare; il medesimo deve possedere una specifica formazione professionale costantemente aggiornata. 4. I Dirigenti aggiorneranno tempestivamente presso ANAC il ruolo di RUP nei procedimenti in corso di spesa conseguenti all'eventuale cessazione del precedente RUP per quiescenza, mobilità esterna o interna o, comunque, dipendente dalla variazione della macrostruttura dell'Ente e/o della microstruttura della Direzione di competenza.~~

### ***Articolo 18. Modalità di negoziazione***

~~1. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo i sistemi e metodi previsti dalle disposizioni vigenti, in conformità alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano. 2. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione di cui all'articolo 3 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 lettera cccc), e dddd), anche telematici, previsti dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica. 3. Nelle procedure negoziate, ivi compresi gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, in attuazione dell' art. 40 comma 2 del D.lgs 50/2016, gli uffici sono tenuti ad utilizzare negli affidamenti di lavori, forniture e servizi gli strumenti telematici di negoziazione. 3bis Relativamente alle procedure negoziate ed alle procedure semplificate concorrenziali introdotte dall'art. 36 comma 2 lettera b) e dall'art. 32 comma 2 del codice gli operatori economici devono essere individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ove istituiti con le modalità di cui all'Articolo 24 del presente regolamento. Nel caso in cui non sussistano elenchi per la specifica categoria merceologica, gli uffici, in alternativa all'indagine di mercato, potranno rivolgere l'invito ai soggetti abilitati nella specifica categoria merceologica dai bandi del mercato elettronico. 4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all'articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto Codice. Il Dirigente dovrà puntualmente motivare il provvedimento di individuazione del contraente in ordine all'effettivo rispetto dei principi indicati all'articolo 30 comma 1 del codice dei contratti nell'ipotesi che proceda all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più~~

COMUNE DI PISA  
Comune di Pisa

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0120867/2023 del 16/10/2023  
Firmatario: [nome]

*operatori economici. Per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 nella determina, la stazione appaltante può dare atto anche della eventuale consultazione di due o più operatori economici.*

### **Articolo 25. Indagine di mercato**

~~In attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal D. Lgs. n. 50/2016, l'indagine di mercato deve essere svolta previo avviso pubblico per un periodo minimo di 15 giorni salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni d'urgenza a non meno di 5 giorni. 2. L'avviso di indagine di mercato deve contenere: 2.1. oggetto e importo stimato del contratto; 2.2. requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici che intendono manifestare interesse; 2.3. le modalità di presentazione dell'istanza; 2.4. l'indicazione del numero di soggetti che saranno invitati con l'indicazione delle modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, quali la specifica competenza. 3. In ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all'articolo 53, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti, i nominativi degli operatori economici scelti e invitati alla procedura di gara verranno pubblicati in apposito elenco sul profilo di committente, all'interno della pagina dedicata alla singola gara dopo l'aggiudicazione.~~

### **Articolo 29. Adempimenti conseguenti alla stipulazione**

~~Il contratto è stipulato previo versamento da parte del contraente delle somme di cui alla Tabella D annessa alla Legge 8 giugno 1962 n. 604 e ss.mm.ii. e delle spese necessarie per gli adempimenti fiscali previsti dalla normativa vigente in materia.~~

Fino a nuove eventuali disposizioni in materia, si ritiene, invece compatibile con il novellato impianto normativo l'articolo 28 del regolamento dell'Ente come di seguito riportato, ad eccezione dei commi 1, 3 e 6.

### **Articolo 28. Forma contrattuale**

~~.Per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, la stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio, consistente nello scambio di proposta ed accettazione, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri dell'Unione Europea; il documento inviato dal Comune al soggetto affidatario è sottoscritto dal Dirigente, che ha adottato la determinazione che conclude il procedimento di affidamento. In ogni caso la documentazione che, nel suo complesso, costituisce il contratto (testo della proposta e~~

COMUNE DI PISA  
Comune di Pisa  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0120867/2023 del 16/10/2023  
FIRMA DI MARIANO MONTAGLI

dell'accettazione) dovrà essere richiamata nelle determinazioni di impegno e nei provvedimenti di liquidazione.

2. In caso di acquisto sui mercati elettronici la stipula del contratto avviene tramite piattaforma telematica secondo le regole vigenti per i suddetti mercati.

3. ~~Per gli affidamenti mediante procedura negoziata, la stipula del contratto avviene mediante scrittura privata non autenticata, a pena di nullità in modalità elettronica; la sottoscrizione del contratto, in rappresentanza del Comune, spetta al Dirigente che ha adottato la determinazione che conclude il procedimento di negoziazione.~~

4. In caso di procedure gestite interamente dalle singole Direzioni, la stipula del contratto può essere effettuata direttamente dalla Direzione competente. Nel caso di procedure di gara di competenza dell'Ufficio Gare, la stipula del contratto ed i successivi adempimenti sono curati dall'Ufficio Contratti.

5. La stipulazione dei contratti conseguenti a procedure aperte o ristrette avviene in forma pubblico amministrativa, a pena di nullità in modalità elettronica, a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune, e la sottoscrizione in rappresentanza del Comune spetta al Dirigente, che ha adottato la determinazione che conclude il procedimento di gara.

6. ~~Per ogni altra tipologia di contratto, fatto salvo che la legge non stabilisca diversamente, la forma è la seguente: a) Scrittura privata autenticata o atto pubblico per contratti il cui importo complessivo sia pari o superiore a 100 mila euro; b) Scrittura privata non autenticata per contratti il cui importo complessivo sia inferiore a 100 mila euro; c) Scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio per contratti di importo complessivo inferiore a 40 mila euro”.~~

I commi 1, 3 e 6 risultano infatti in contrasto con il secondo periodo del comma 1 dell'art. 18 del Dlgs n.36/2023, secondo cui: *“per le procedure negoziate il contratto viene stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato, ai sensi del regolamento UE n. 910/2014”.*

In relazione alla **forma del contratto** quindi, d'ora in poi occorre procedere alla stipula mediante scambio di corrispondenza, sia per le procedure di affidamento diretto, fino alle nuove soglie stabilite dal codice, che per le procedure negoziate. Si tenga conto, a questo proposito, che, nel nuovo codice, la procedura negoziata per i lavori è divenuta l'unica procedura da utilizzare, per gli importi ricompresi tra € 50.000,00 ed € 999.999,00, sulla base di quanto previsto all'art. 50 comma 1 lett.c del dlgs 36/2023.

Anche per lavori tra il milione di euro e la soglia comunitaria, la norma prevede all'art. 50, comma 1, lett d) la procedura negoziata come procedura di scelta del

contraente facendo però “*salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro*”. Conseguentemente, per gli appalti di lavori ricompresi tra l’importo di € 1.000.000,00 e la soglia di rilevanza europea il RUP potrà continuare a ricorrere alla procedura aperta, esplicitando nella determina a contrarre la motivazione che giustifica la scelta di indire una procedura aperta in luogo di quella negoziata, nel rispetto dei tempi massimi per l’aggiudicazione della procedura, secondo quanto stabilito nell’allegato 1.3 c.2 lett. d del Dlgs n. 36/2023, per non aggravare la procedura di evidenza pubblica. Nell’ipotesi di ricorso alla procedura aperta, nella determina a contrarre dovrà essere altresì precisato che il contratto dovrà essere stipulato nella forma dell’atto pubblico amministrativo, non potendosi utilizzare in caso di procedura aperta lo scambio di corrispondenza.

Per completezza si condividono qui ulteriori considerazioni su alcune norme contenute nel nuovo codice dei contratti, in parte già introdotte dalle previgenti discipline derogatorie del Dlgs n. 50/2016:

#### **Termini massimi di conclusione del procedimento:**

- L’art. 17 del nuovo codice prevede precisi termini massimi per la conclusione delle procedure di appalto e di concessione contenuti nell’allegato 1.3 che, all’art. 3, prevede che i termini decorrono dalla data di pubblicazione del bando di gara o dalla data di invio degli inviti, fino alla data di aggiudicazione. Tale articolo prosegue precisando che i termini non sono sospesi neanche in pendenza di contenzioso, a meno che non sia accolta la sospensiva dal giudice cautelare. All’art. 5 è prevista la proroga dei termini nei casi tassativamente previsti dal medesimo articolo, con atto motivato del RUP (Responsabile Unico di Progetto). Si raccomanda di rispettare i suddetti termini, stabiliti a seconda della tipologia di procedura di appalto ed in relazione al criterio di aggiudicazione. Per gli affidamenti diretti non è invece previsto un termine massimo di conclusione della procedura, tuttavia occorre richiamare l’attenzione sul principio del risultato introdotto all’art. 1 c.1 del nuovo codice dei contratti secondo il quale “*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività..*”. In questa prima fase di attuazione della normativa, data l’assenza di pronunce giurisprudenziali in materia, per gli affidamenti diretti è possibile ritenere congruo un termine massimo di conclusione del procedimento inferiore a quello previsto dall’allegato 1.3 per le procedure negoziate senza bando con il criterio del minor prezzo.

Si richiama, in particolare, poi l'attenzione sul comma 3 dello stesso art. 17 secondo il quale: “ *Le stazioni e gli Enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato 1.3 ( fino all'entrata in vigore del regolamento citato al medesimo comma). Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso”.*

### **Aggiudicazione efficace:**

- L'art. 17 comma 5, innovando rispetto al precedente articolo 32 comma 7 del Dlgs n. 50/2016, in materia di aggiudicazione stabilisce che l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace. Tale disciplina appare più restrittiva di quella previgente, in quanto presuppone che per procedere all'aggiudicazione efficace occorra preliminarmente verificare il possesso dei requisiti in capo all'offerente ed attendere i relativi risultati tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore, evidentemente ritenendo che il riscontro delle verifiche lanciate tramite la banca dati Anac sia tempestivo. In altre parole per le procedure indette a far data dal 01/07/2023 non è possibile anticipare l'aggiudicazione in assenza delle verifiche sul possesso dei requisiti, poiché è stato abrogato l'art. 32 comma 7 del dlgs n. 50/2016 che prevedeva invece che l'aggiudicazione, eventualmente disposta anche precedentemente all'esito delle verifiche, divenisse efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

### **Esecuzione anticipata:**

- L'art. 50 comma 6 generalizza la possibilità d'avviare immediatamente l'esecuzione dell'appalto ma, a differenza del regime introdotto dal DL 76/2020 art. 8, comma 1, lett. a), prevede che la consegna immediata possa avvenire solo dopo la verifica positiva sui requisiti e fermo restando che, in caso di mancata stipula, l'operatore ha diritto al pagamento delle spese sostenute e delle prestazioni eseguite. I commi 8 e 9 dell'art. 17 indicano che in caso di motivate e tassative ragioni, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 50, il contratto possa essere iniziato anche prima della stipula.

COMUNE DI PISA  
Comune di Pisa  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0120867/2023 del 16/10/2023  
Firmatario MARCO M. MODACCIO

## Garanzie a corredo delle offerte e garanzie definitive:

- L'articolo 53, prevede che la cauzione provvisoria diventa facoltativa e, se richiesta, non può superare l'1% dell'importo di gara, mentre, relativamente alla cauzione definitiva, il RUP, in situazioni motivate, per gli appalti inferiori alla soglia di rilevanza europea, o per gli accordi quadro, può non richiederla. Qualora venga richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

## Termini dilatori:

- L'art. 55 stabilisce che la stipulazione del contratto- per i contratti di importo inferiore alla soglia europea - avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione (che deve intendersi efficace per effetto di quanto previsto all'art. 17 comma 5). I termini previsti dall'art. 18 commi 3 e 4 non si applicano ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. Per accelerare il passaggio dalla gara all'esecuzione, con l'**articolo 55** viene esclusa l'applicazione del cd. «*stand still*» (35 giorni di pausa dall'aggiudicazione al contratto) e il contratto dovrà essere firmato entro soli trenta giorni dall'aggiudicazione. Per i contratti di rilevanza europea continua invece ad operare la clausola stand-still, ed ai sensi dell'art. 18 comma 2, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni dal provvedimento di aggiudicazione efficace.

In questa prima fase di attuazione, e fino all'aggiornamento del Regolamento comunale, con il quale la Stazione Appaltante potrà eventualmente disciplinare anche le fasce di importo per l'applicazione del divieto di riaffidamento al contraente uscente, nonché le modalità con cui svolgere le indagini di mercato, si conferma che gli affidamenti devono essere espletati su piattaforme telematiche, prioritariamente su CONSIP, in quanto piattaforma telematica abilitante, ed in subordine, sulla piattaforma regionale telematica START, provvedendo ad acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali allegati alla circolare prot.4134/20 da utilizzare per importi di affidamento inferiore a € 40.000,00 opportunamente aggiornati in base alle linee guida ministeriali allegate alla presente sotto la lettera A).

Occorre inoltre verificare che l'affidatario non abbia avuto precedenti affidamenti da parte dell'Ente nella medesima categoria ID, per i lavori, e nella stessa categoria merceologica o di servizio, di cui alla classificazione allegato "A" alla circolare del Segretario Generale prot. n.58415 del 24/6/2020, in caso di beni e servizi. Si precisa,

COMUNE DI PISA  
Comune di Pisa  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0120867/2023 del 16/10/2023  
Spett.le: CAPO MORRACCHIO



a questo proposito, che il rispetto del principio di rotazione è stato riaffermato, all'art. 49 del Dlgs n.36/2023, come divieto di aggiudicazione o affidamento al contraente uscente, salvo per gli affidamenti inferiori a € 5000,00 per i quali, invece, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo *“E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro”*. La deroga, per gli affidamenti di importo uguale o superiore a 5.000 euro, deve essere circoscritta ad ipotesi eccezionali e ben motivate, come precisato al comma 4 dell'art. 49 sopra richiamato. In proposito è utile ricordare che la direttiva prot.58415/2020, ha istituito un sistema di verifica, a livello di Ente, che permane e dovrà essere utilizzato dai singoli Rup abilitati alla banca dati *Alice* preliminarmente alla conclusione della procedura di affidamento diretto. Attraverso l'inserimento del Codice Fiscale o della Partita Iva sulla banca dati *Alice*, accedendo alla sezione strumenti – generatore report al seguente report: *"RicercaOE - Partecipazione a gare di un OE (CF)"* è possibile ricostruire la storia dell'operatore a favore del quale si intende adottare il provvedimento di affidamento, ricostruendo le aggiudicazioni dallo stesso avute, così da verificare se sia o meno idoneo a ricevere un nuovo affidamento in quella categoria di Forniture e/o Servizi, in quella categoria di prestazioni professionali per i SIA o in quella categoria di lavori. L'affidatario del precedente appalto, che abbia ad *“oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”*, non potrà essere affidatario di appalti di importo pari o superiore a € 5.000,00 o partecipare a procedure indette da questa Stazione appaltante.

Si rammenta anche che l'art.8 comma 8, di entrambi i Disciplinari per l'istituzione degli elenchi di operatori economici da invitare nelle procedure negoziate per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e di lavori, allegati 1 e 2 al Regolamento comunale dei contratti, approvato con Del C.C. n. 44/2019, stabilisce tuttora che *“ai fini del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti in fase di utilizzo dell'elenco non è consentito invitare il medesimo operatore per l'affidamento immediatamente successivo, e comunque nel triennio successivo alla data dell'aggiudicazione, qualora le prestazioni da affidare siano della medesima categoria ed a prescindere dalla fascia di importo”*. L'Ente, potrà eventualmente approvare una revisione degli allegati 1 e 2 del vigente regolamento, ripartendo gli affidamenti in fasce in base al valore economico.

L'articolo 52 prevede inoltre che, per appalti d'importo inferiore ai 40.000 euro, il possesso dei requisiti possa essere certificato con semplice dichiarazione oggetto di controllo a campione; se in seguito a verifica non venisse confermato il possesso di detti requisiti *“la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione*

COMUNE DI PISA  
Comune di Pisa  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0120867/2023 del 16/10/2023  
FIRMATO: MARCO MORDACI

*all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento".*

Gli allegati 1 e 2 al regolamento di cui alla delibera CC n.44/2019 continuano ad essere applicabili, sostituendo i richiami al Dlgs n. 50/2016 con i corretti riferimenti agli articoli del Dlgs n.36/2023, ad eccezione degli articoli in contrasto con il nuovo codice che devono intendersi disapplicati.

Si precisa infine, in base all'art. 226, comma 2, del Dlgs n.36/2023, che a decorrere dal 1 luglio 2023 le disposizioni del d.lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, intesi come tali:

- a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima del 1/7/2023;
- b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data del 1/7/2023, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte.

Per gli affidamenti e i contratti a valere su progetti PNC e PNRR e sulle relative infrastrutture di supporto (anche se non finanziate con dette risorse), anche successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41) nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.

E' inoltre previsto, in via generale, che nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima del 1° luglio 2023, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) del codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

A livello organizzativo, in materia di riparto delle competenze in materia di espletamento gare, si conferma quanto già stabilito nella circolare prot.4134/2020, ovvero:

COMUNE DI PISA  
Comune di Pisa  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0120867/2023 del 16/10/2023  
Firmatario: MARCO MORICONE

- le singole direzioni affidano gli appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e gli appalti di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- al di sopra di tali importi le suddette procedure sono gestite dall'Ufficio Gare.

Con l'occasione, al fine di garantire il costante mantenimento della qualificazione della Stazione Appaltante ai fini del rilascio dei CIG, si ricorda l'opportunità di far seguire al personale interessato i corsi di aggiornamento in materia di codice dei contratti divulgati dalla U.O. Formazione ed attivabili sulla piattaforma ministeriale Syllabus previa segnalazione dei nominativi da parte del dirigente all'indirizzo email: [formazione@comune.pisa.it](mailto:formazione@comune.pisa.it).

Si allegano alla presente:

- A) il *“Comunicato relativo alla Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”* (Allegato a) utile all'aggiornamento del DGUE e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul possesso dei requisiti generali e speciali per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, già allegata alla circolare prot.4134/2020 come *“ALL. B Modello semplificato”*,
- B) la circolare del MIT avente ad oggetto *“Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”*. utile per comprendere il regime applicabile in attuazione di quanto previsto all'art. 225, c. 8 del Dlgs n.36/2023.

Il Segretario Generale  
Dott. Marco Mordacci

COMUNE DI PISA Comune di Pisa
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0120867/2023 del 16/10/2023
Firmatario: MARCO MORDACCI



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E  
URBANE,  
LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI  
Direzione Generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere

**Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.**

**1. Premesse**

Il presente comunicato viene emanato come aggiornamento delle Linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con circolare n. 3 del 18.7.2016.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12 è stato pubblicato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” (di seguito Codice).

L'articolo 91 del Codice prevede che l'operatore economico che partecipa ad una procedura per l'aggiudicazione di un appalto presenta (utilizzando la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante) - unitamente alla domanda di partecipazione, all'offerta e ad ogni altro documento richiesto per la partecipazione - il documento di gara unico europeo (DGUE) redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea (Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 3/16 del 6 gennaio 2016).

Il presente comunicato intende fornire alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli Operatori Economici indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale.

Il DGUE al quale si riferisce il presente comunicato fa riferimento alla versione 2.1.1 di ESPD-EDM di cui alle “Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT”, pubblicate da AgID il 31 luglio 2021 (con successivi aggiornamenti), come allegato alle “Regole Tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione” adottate da AgID con la Circolare n. 3/2016. I riferimenti normativi al D. Lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D. Lgs. 36/2023. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nelle more del tempestivo aggiornamento degli allegati delle menzionate Linee guida di AgID e del conseguente recepimento delle modifiche da parte degli stessi, continuano a utilizzare la modulistica attualmente in uso.

## 2. Finalità, ambito di applicazione e formato del DGUE

Il DGUE è un modello auto-dichiarativo previsto in modo standardizzato a livello europeo, con il quale l'operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. Esso è predisposto per contenere tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante o ente concedente

Il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice.

Il DGUE, compilato dall'operatore economico con le informazioni richieste, accompagna l'offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione.

Esso è utilizzato anche nei casi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 76, comma 2, lettera a) del Codice; negli altri casi previsti dal predetto articolo 76, comma 2, la valutazione circa l'opportunità del suo utilizzo è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante procedente.

Per le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro, l'articolo 52 del Codice prevede che gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Atteso che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, in tali fattispecie, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità.

La compilazione del DGUE è effettuata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale conformemente alle suddette specifiche tecniche emanate da AgID che definiscono il modello dei dati e le modalità tecniche di definizione del DGUE europeo elettronico italiano in formato strutturato XML, conforme al modello dati definito dalla Commissione europea.

## 3. Struttura e modalità di compilazione del DGUE

Il DGUE rappresenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000 con cui l'operatore economico attesta di:

- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del Codice (artt. da 94 a 98);
- soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt. 100, 103 e 162 del Codice;
- rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell'articolo 70, comma 6, del Codice.

Il DGUE è articolato in **sei Parti**.

La **Parte I** contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sulla stazione appaltante (o sull'ente concedente).

Le informazioni contenute in questa parte vengono acquisite automaticamente per tutte le procedure di appalto rispetto alle quali sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Di converso, per le gare non soggette all'obbligo di pubblicità sovranazionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti compilano le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto a cui dette informazioni afferiscono.

Se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione sono diversi tra i vari lotti occorre compilare un DGUE per ciascun lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione).

La **Parte II** contiene le informazioni sull'operatore economico e sui soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 per i quali bisogna effettuare le dichiarazioni, sull'eventuale affidamento e capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte, relativamente alla **Sez. A - Informazioni sull'Operatore economico**, si forniscono i seguenti chiarimenti:

1) Riquadro **“Operatore economico PMI”**. Il fatturato da indicare è quello maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Codice.

2) Riquadro **“Registrazione in elenchi ufficiali”**. Qui vengono inserite le pertinenti dichiarazioni degli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati. Il possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA) ai sensi dell'articolo 100 del Codice, nonché dai sistemi di qualificazione nei settori speciali ai sensi dell'articolo 162 del medesimo Codice, deve essere dichiarata dagli operatori economici in questo riquadro, indicando, in particolare,

- gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione) alla voce “Fornire il nome dell'elenco o del certificato e il numero di registrazione o certificazione pertinente, se applicabile”;

- se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, l'indirizzo web, l'autorità o organismo di emanazione, il riferimento preciso della documentazione alla voce “Se il certificato di registrazione o certificazione è disponibile per via elettronica, si prega di indicare dove”;

- se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione alla voce “Indicare i riferimenti su cui si basa la registrazione o la certificazione e, se del caso, la classificazione ottenuta nell'elenco ufficiale”.

Qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione sopra indicate non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C.

3) Riquadro **“Forma di partecipazione”**. Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) c) d) e all'articolo 66, comma 1 lett. g) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel presente riquadro deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato articolo 65, comma 2 lett. b) c) d) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato articolo 66, comma 1 lett. g)) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione dev'essere specificata la forma di partecipazione degli operatori economici.

Relativamente alla **Sez. B - Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico**, si specifica che la dichiarazione da inserire in tale sezione deve riferirsi a tutti i soggetti elencati all'articolo 94, comma 3 del Codice e che, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, occorre indicare gli amministratori della stessa.

Per quanto concerne la **Sez. C - Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti**, relativamente all'avvalimento di cui all'articolo 104 del Codice, si specifica che sia in caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, sia in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'operatore economico indica la denominazione degli operatori di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Si specifica, inoltre, che l'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta va indicato con una formulazione generica in modo da non anticipare alcun elemento dell'offerta, a cui può essere collegato l'incremento premiale. Si evidenzia che le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

In ordine alla **Sez. D - Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento**, relativamente al subappalto di cui all'art. 119 del

Codice, si specifica che l'operatore deve indicare le prestazioni o le lavorazioni che intende subappaltare. Se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una parte del contratto, ciascun subappaltatore, a seguito dell'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante o ente concedente, dovrà compilare il DGUE.

**La Parte III** contiene le informazioni relative all'assenza dei motivi di esclusione (articoli da 94 a 98 del Codice).

La **Sez. A - Motivi legati a condanne penali** si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati all' dell'articolo 94, comma 1. Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato articolo 94, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono facendo espresso riferimento all'articolo 94, comma 3, del Codice.

Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti alla tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di verificare se la condotta illecita si è verificata in un periodo di tempo rilevante ai fini dell'esclusione e di determinare – come previsto dall'art. 96, comma 6 – l'applicabilità delle misure di autodisciplina (*self-cleaning*) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate attuate dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 96, comma 7, del Codice.

Le misure di *self-cleaning* devono essere descritte nell'apposita voce "Descrivere tali misure", precisando se le stesse sono state adottate o devono essere ancora adottate. Se l'operatore ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE, in questa voce deve indicare il riferimento di tale documento. Tali misure possono consistere, secondo quanto previsto, a titolo esemplificativo, dal citato articolo 96, comma 6 del Codice, nella dimostrazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

L'operatore economico dovrà rendere disponibile nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) la documentazione concernente il *self-cleaning* e darne evidenza compilando la voce "Reference/code" con il testo "Documentazione presente nel FVOE".

Le informazioni sopra indicate devono essere riportate per tutti i reati previsti negli appositi spazi della presente sezione.

Si precisa che le indicazioni sul *self-cleaning* sopra formulate si applicano anche alle altre Sezioni del DGUE in cui tali misure sono previste.

Con riferimento alla **Sez. B- Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali** si evidenzia che l'operatore economico dovrà specificare negli appositi spazi le ipotesi previste dall'art. 95, comma 2 del Codice (pagamento, compensazione, estinzione), indicando, altresì, se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Queste informazioni devono essere inserite per le diverse fattispecie previste nella presente sezione.

Per quanto concerne la **Sez. C - Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali**, si precisa quanto segue.

Le dichiarazioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 95, comma 1 lett. a) del Codice devono essere inserite in questa sezione, nel riquadro dedicato alla "Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro".

Nel riquadro della presente sezione dedicato al “Liquidazione giudiziale” (rif. art. 94, comma 5, lett. d) del Codice), il punto concernente i motivi per i quali l’operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto dev’essere compilato dal curatore autorizzato all’esercizio provvisorio che è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell’articolo 124, comma 4 del Codice, indicando gli estremi del provvedimento.

Per quanto riguarda il riquadro “Concordato preventivo con i creditori”, andranno inserite informazioni analoghe a quelle indicate al punto precedente.

In ordine ai riquadri “Procedura analoga al fallimento”, “Amministrazione controllata” e “Cessazione di attività”, si rinvia alle specifiche tecniche di AgID sopra menzionate.

In merito al riquadro “Gravi illeciti professionali” (rif. art. 98 del Codice) si evidenzia che le ipotesi di cui all’art. 98, comma 3 lett. a), lett. c) e lett. b) non devono essere dichiarate in questo riquadro, ma, rispettivamente, nel riquadro “Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza”, “Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili” e nel riquadro “Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate”.

Si evidenzia, inoltre, che devono essere dettagliatamente indicate le fattispecie di illecito professionale tra quelle elencate dall’articolo 98 del Codice, cui la dichiarazione è riferita.

Nel riquadro “Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate”, oltre le dichiarazioni riferite all’ipotesi di cui all’art. 98, comma 3 lett. b), come sopra precisato, vanno inserite le dichiarazioni relative alle ipotesi di cui all’articolo 94, comma 5, lett. e) ed f) (iscrizioni nel casellario ANAC per false dichiarazioni). La specifica fattispecie va inserita nell’apposita voce “In caso affermativo fornire informazioni dettagliate”.

Nella **Sez. D - Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore** devono essere indicate le informazioni relative alle cause di esclusione di cui all’art. 94, comma 1, lett. c) ed h), all’art. 94, comma 2, all’art. 94, comma 5, lett. a) e lett. b). Le dichiarazioni riferite alle altre fattispecie presenti in questa sezione non devono essere indicate in quanto inserite nelle precedenti sezioni.

La **Parte IV - Criteri di selezione** riguarda i requisiti di ordine speciale previsti dagli articoli 100 e 103 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali).

L’operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste dalla stazione appaltante o dall’ente concedente nell’avviso, bando o documenti di gara; ulteriori informazioni possono essere richieste invece che nel DGUE all’interno della domanda di partecipazione.

Il riquadro “Altri requisiti economici e finanziari” deve essere compilato dagli operatori economici per dichiarare il costo del personale in caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro (Allegato II.12, art. 28, comma 2, lett. b) del Codice).

La **Parte V** contiene l’autodichiarazione dell’operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dalla stazione appaltante o dall’ente concedente per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell’articolo 70, comma 6, del Codice.

Tale parte deve essere compilata, pertanto, solo in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l’innovazione.

La **Parte VI** contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su richiesta e senza indugio - le prove documentali pertinenti.

Da ultimo, si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE l’operatore economico può indicare - in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto - anche l’Autorità pubblica o il soggetto



terzo, ovvero il link, presso il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono acquisire tutta la documentazione a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

Si rammenta che attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico (FVOE), previsto dall'articolo 24 del Codice, gestito da ANAC, le stazioni appaltanti verificano la documentazione degli operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr.ssa Loredana CAPPELLONI

Firmato digitalmente da

**Loredana  
Cappelloni**

O = Ministero delle  
Infrastrutture e dei Trasporti  
C = IT



## *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

**Oggetto: Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative.**

### **1. Premessa e ambito applicativo**

L'acquisto di efficacia, a far data dal 1° luglio 2023, delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche d.lgs. n. 36 del 2023), induce ad un opportuno coordinamento interpretativo fra la legislazione introdotta *ex novo* e la disciplina anch'essa operante in *subiecta materia*, introdotta nell'ordinamento al fine di consentire la rapida realizzazione di interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Per quanto qui di interesse, gli ambiti di disciplina rilevanti riguardano i seguenti due profili:

1) il regime giuridico applicabile alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 225, comma 8 e 226, comma 2 del d.lgs. n. 36 del 2023;

2) il regime giuridico applicabile, da parte dei Comuni non capoluogo di provincia, in relazione all'indizione di procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come successivamente modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Nel contesto di tale ambito normativo, si indicano di seguito alcuni criteri ermeneutici, che, con riferimento ai due profili sopra richiamati, consentono di individuare la **normativa concretamente applicabile**, in primo luogo, alle **procedure ad evidenza pubblica relative alle opere PNRR e assimilate, indette successivamente all'entrata in efficacia del nuovo codice dei contratti pubblici** e, in secondo luogo, alle **procedure ad evidenza pubblica, relative alle medesime opere, indette specificamente, in qualità di stazioni appaltanti, da Comuni non capoluogo di provincia.**

### **2. La normativa applicabile alle procedure ad evidenza pubblica relative ad opere finanziate con fondi PNRR e assimilate**

L'articolo 225, comma 8 del d.lgs. n. 36 del 2023, prevede che: *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a*

*semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”.*

Contestualmente, l'articolo 226, comma 1 del medesimo d.lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che *“il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023”.*

Orbene, il tenore letterale delle due disposizioni sopra citate, lette in combinato disposto, solleva l'esigenza di un chiarimento interpretativo, allorché, per le procedure ad evidenza pubblica finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea indette successivamente al 1° luglio 2023, trovassero applicazione rinvii o norme derogatorie a disposizioni non più vigenti del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto a loro volta già oggetto di abrogazione dalla data di acquisto di efficacia del d.lgs. n. 36 del 2023.

Invero, una lettura sistemica e di insieme delle disposizioni in esame evidenzia che il portato normativo della disposizione di cui all'articolo 225, comma 8 sopra richiamata, conferma, anche in vigenza del nuovo Codice, la specialità sia delle disposizioni derogatorie al d.lgs. n. 50 del 2016 introdotte ai sensi del d.l. n. 77 del 2021 per le opere PNRR e assimilate, sia dei rinvii al medesimo decreto legislativo e ai relativi atti attuativi operati dallo stesso d.l. n. 77 del 2021, i cui effetti vengono espressamente fatti salvi anche successivamente al 1° luglio 2023.

Quanto sopra rilevato, del resto, appare conforme alla effettiva *voluntas legis* individuata dal legislatore, laddove la stessa relazione illustrativa al nuovo Codice dei contratti pubblici, *in parte qua* rilevante, evidenzia come le semplificazioni previste in materia di PNRR sono state invero *“introdotte dalla legislazione [solo] al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere”.* Lo stesso d.l. n. 77 del 2021, peraltro, motiva la straordinaria necessità e urgenza nell'emanare le disposizioni derogatorie ivi previste, proprio al fine *“di imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative in tutti i settori incisi dalle previsioni dei predetti Piani [PNRR e PNC], per consentire un'efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione degli interventi ad essi riferiti, nonché al fine di introdurre “misure relative all'accelerazione dei procedimenti relativi agli interventi in materia di transizione ecologica e digitale e di contratti pubblici”.*

Ragioni di certezza del diritto e di complessiva armonizzazione normativa, pertanto, alla luce della *ratio legis* sottesa alle disposizioni sopra esaminate, inducono, anche in vigenza del nuovo Codice, a **confermare la specialità**, assicurata per mezzo dell'articolo 225, comma 8 del d.lgs. n. 36 del 2023, **delle disposizioni di cui decreto-legge n. 77 del 2021 e ss.mm.ii e, dunque, la perdurante efficacia, anche successivamente al 1° luglio 2023, delle disposizioni speciali in materia di procedure ad evidenza pubblica già ad oggi introdotte nell'ordinamento giuridico relative ad opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse.**

### **3. La normativa applicabile alle procedure ad evidenza pubblica relative ad opere finanziate con fondi PNRR e assimilate indette da Comuni non capoluogo di provincia**

Il secondo ambito normativo che rileva ai presenti fini interpretativi è quello relativo alle procedure di gara indette dai Comuni non capoluogo di provincia ai sensi dell'**articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.**

Allo scopo di avere un quadro esaustivo della normativa *de qua*, nel dettaglio, si consideri, in primo luogo, l'articolo precitato, il quale dispone che *“Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure*

*affendenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4 [del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50], attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi. L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.”.*

Per ragioni di completezza espositiva, vale la pena rammentare il disposto del precitato articolo 37, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2018, n. 50, espressamente richiamato dalla precitata norma, in base al quale i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere all'acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Rispetto al sistema di aggregazione specificamente previsto per le opere PNRR e assimilate, già antecedentemente all'entrata in efficacia del nuovo Codice dei contratti pubblici, si era provveduto a chiarire (**Comunicato del 17 dicembre 2021 del Ministero dell'Interno**) che con l'art. 52, comma 1.2, del decreto-legge n. 77 del 2021 “viene annullata la sospensione degli obblighi di aggregazione di cui al comma 4 dell'art. 37 del d.lgs. 50/2016, che era stata prevista dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D.L. n 32/2019, ed inserita la possibilità di procedere all'acquisizione di forniture servizi e lavori...anche tramite unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane o Comuni capoluogo di provincia”, facendosi comunque salve le modalità già previste dall'articolo 37 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016, in virtù delle quali: 1) non sono soggetti agli obblighi individuati dal comma 4 gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori; 2) non sono soggetti agli obblighi individuati dal comma 4, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia per servizi e forniture; e gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria.

A medesime conclusioni, peraltro, giungeva lo stesso Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (oggi, **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**) con il **parere n. 1147/2022**, nel quale veniva chiarito che, in caso di affidamenti a valere, anche in parte su risorse PNRR e PNC – per servizi e forniture di importo pari o superiori a 40.000 euro (fatta salva apposita qualificazione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti e nei limiti del sottosoglia) e, per lavori, di importi pari o superiori a 150.000 euro (fatta salva apposita qualificazione e comunque, non superiori a 1 milione di euro), i Comuni non capoluogo avessero l'obbligo di ricorrere alle strutture “sovracomunali” indicate al comma 4 dell'articolo 37 cit. oppure ad enti sovracomunali anche non qualificati, ma comunque riconducibili alle Unione dei Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluogo.

Per comprendere la reale portata normativa (nel tempo) delle disposizioni in esame, non può prescindersi (anche in tal caso) **dal considerare la disposizione transitoria di cui all'articolo 225, comma 8 del d.lgs. 36/2023 sopra richiamata**, in base alla quale, per le procedure ad evidenza pubblica relative alle opere PNRR e assimilate, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, continuano ad applicarsi anche successivamente al 1°luglio 2023.

Orbene, alla luce di una lettura congiunta delle due norme precitate, emerge, anche in tal caso: da un lato, la chiara e perdurante (*rectius*: attuale) volontà del legislatore di **prevedere, con riferimento alle procedure afferenti alle opere PNRR e assimilate, un regime normativo**

**“speciale” e derogatorio**, allo scopo di favorire la celere realizzazione delle opere *de quibus*, scongiurandosi così una eccessiva frammentazione delle stazioni appaltanti e, pertanto, una inefficiente dispersione delle relative procedure di gara; dall’altro, l’indubbia volontà di **crystalizzare il peculiare sistema di aggregazione delle stazioni appaltanti introdotto (seppure in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016) dall’articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del d.l. n. 77/2021**, anche al fine di favorire certezza del diritto e prassi consolidate.

Ciò, a conferma, già prima dell’entrata in efficacia del d.lgs. 36/2023, della volontà del legislatore di considerare le **norme derogatorie** - in materia di aggregazioni delle stazioni appaltanti e afferenti ad affidamenti PNRR/PNC - quali **disposizioni speciali, costituenti ex se un corpus normativo, in relazione al quale le deroghe alla disciplina ordinaria introdotte dal d.l. 77/2021, restano ferme ed efficaci nel tempo anche (e nonostante) intervenute successive modifiche normative alla disciplina (derogata).**

#### **4. Conclusioni e prime indicazioni operative per le stazioni appaltanti.**

Alla luce di quanto sopra rilevato e di quanto previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici, resta, dunque, confermato il **regime speciale sull’aggregazione delle stazioni appaltanti introdotto per le opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea indette successivamente al 1° luglio 2023.**

L’articolo 225, comma 8, infatti, continua a far salva - per i predetti affidamenti - l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che rinvia all’articolo 37, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, confermandone, quindi, la specialità rispetto al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, introdotto dagli articoli 62 e 63 e dall’Allegato II.4 del d.lgs. n. 36/2023.

Fermo quanto sopra rilevato, le indicazioni interpretative fornite non possono esonerare le **stazioni appaltanti, anche per gli appalti *de quibus*, dall’attivarsi tempestivamente per conseguire “a regime” i requisiti di qualificazione previsti dal d.lgs. n. 36 del 2023 e, dunque, dal rendersi *pars diligentior* nel richiedere l’accreditamento al nuovo sistema di qualificazione, in virtù dei requisiti ivi previsti.**

**Ciò, tanto più alla luce di quanto da ultimo previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, che proroga fino al 31 dicembre 2023 l’efficacia delle procedure di affidamento semplificate (e derogatorie al d.lgs. 50/2016), introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2022, n. 76, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.**

Nel dettaglio, infatti, l’articolo 14 precitato dispone che *“limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55”.*

In sostanza, dunque, **in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, viene espressamente prorogata fino al 31 dicembre 2023, la possibilità per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle modalità (derogatorie) di acquisizione di forniture, servizi e lavori di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 cit., così come modificato dall’articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.**

Tale previsione, indipendentemente dall'introduzione *ex novo* di un termine finale di efficacia, altro non fa se non confermare, da ultimo, quanto fin qui sostenuto, e cioè l'effettiva volontà del legislatore di far salva - **seppure per un periodo circoscritto** – in favore dei Comuni non capoluogo, la perdurante efficacia delle disposizioni "speciali" e derogatorie introdotte dal d.l. n. 77 del 2021 (anche) dopo il 1° luglio 2023.

Peraltro, **lo stesso regime di qualificazione "con riserva" relativo agli affidamenti "ordinari"** di cui all'articolo 2, comma 3 dell'Allegato II.4 del nuovo Codice, (*rectius*: non PNRR e assimilati) indetti dalle Unioni di comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, dai Comuni capoluogo di provincia e dalle Regioni, introduce un termine di efficacia finale, conferendo in tal modo **anche** a tale disciplina una **natura "ontologicamente" temporanea** e transitoria. L'articolo 9 dell'allegato II.4, infatti, stabilisce che la qualificazione con riserva, pur consentendo temporaneamente "*l'esercizio di attività di committenza a favore di altre stazioni appaltanti*", abbia una durata **non superiore al 30 giugno 2024**, e che a decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti *de quibus* debbano presentare domanda per l'iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.

Da ciò, l'invito che si rivolge alle stazioni appaltanti, da un lato, a non considerare l'iscrizione con riserva una sorta di "autorizzazione" *sine die* ad operare, ma quale provvedimento intrinsecamente provvisorio, la cui efficacia viene espressamente perimetrata *ex lege*; dall'altro, a non essere inerti, attivandosi, fin da ora, anche in relazione agli appalti PNRR e assimilati, per richiedere l'accreditamento al nuovo sistema di qualificazione in virtù dei requisiti disciplinati dall'Allegato II.4 del d.lgs. n. 36 del 2023.

\*\*\*

La presente circolare, adottata in risposta a richieste di parere trasmesse a questo Ministero da alcune amministrazioni territoriali, reca indirizzi interpretativi condivisi con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Amministrativi e con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

IL MINISTRO

Matteo Salvini  
Ministero delle  
Infrastrutture e dei  
Trasporti  
12.07.2023  
09:28:32  
GMT+01:00



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.